STUDIO FIABANE
PARTNERS
Dottori Commercialisti ◆ Esperti Contabili

Partners
Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori
Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott. Mauro Benvenuti
Dott. Leonardo Uliana

Ai signori
C L I E N T I
Loro Sedi

Treviso, 23 gennaio 2023

Circolare n. 4/2023

Oggetto: Le novità della Legge di Bilancio 2023 – misure per la definizione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) contiene una serie di misure a sostegno del contribuente per la definizione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria nelle diverse fasi, dall'ante e post contestazione delle violazioni fino al contenzioso.

Riportiamo di seguito, in sintesi, le principali disposizioni contenute all'interno della Legge di Bilancio 2023 in materia.

Definizione agevolata controllo automatizzato dichiarazioni - commi da 153 a 159

È confermata la possibilità di definire le somme chieste dall'Amministrazione Finanziaria con le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) previo pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, oltre a interessi e somme aggiuntive, con una **sanzione del 3% (in luogo dell'ordinario 10%).**

In particolare, è possibile definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al **31.12.2019**, **31.12.2020 e 31.12.2021,** risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72) per le quali il termine di pagamento (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) **non è ancora scaduto all'1.1.2023**, o **recapitate successivamente** a tale data.

L'altra possibilità prevista dalla Legge di Bilancio è la definizione, con modalità agevolata, delle comunicazioni, riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un **pagamento rateale**.

In tale ipotesi, tali comunicazioni possono **essere definite con il pagamento del debito residuo** a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive nonché della **sanzione nella misura del 3%.**

Infine, è stato ampliato il numero di rate possibili per il pagamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, le quali passano da 8 a 20 rate trimestrali a prescindere dall'importo.

Inoltre, è confermato il differimento di 1 anno (da tre a quattro anni) del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 25, comma 1, lett. a, DPR n. 602/73) relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Regolarizzazione irregolarità formali – commi da 166 a 173

È confermata la possibilità di **regolarizzare** le irregolarità, infrazioni, inosservanze degli **obblighi o adempimenti di natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES, IRAP e IVA e sul relativo pagamento, **commesse fino al 31.10.2022**.

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:

a. la rimozione dell'irregolarità e omissione;

Studio Fiabane & Partners
via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)
M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it
C.F. e P.IVA: 04983110265

b. il **versamento di € 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

La regolarizzazione è esclusa per determinate tipologie di violazioni e per le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi all'01.01.2023.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

Ravvedimento speciale violazioni tributarie – commi da 174 a 178

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto il c.d. "*ravvedimento speciale*", cioè la possibilità di regolarizzare le violazioni fiscali riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti.

Tale ravvedimento si applica ai tributi amministrati dall'Agenzie delle Entrate (IRPEF, IRES; IRAP, IVA, sostituti d'imposta) e a violazioni diverse dalla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e della regolarizzazione delle irregolarità formali.

Il ravvedimento speciale prevede la possibilità di regolarizzare la violazione con il pagamento di **1/18 del minimo** edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Il versamento può essere effettuato in **unica soluzione** ovvero in **8 rate trimestrali** di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023. Sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli **interessi**, la cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al **2%**.

La regolarizzazione si **perfeziona** con la rimozione dell'irregolarità e omissione ed il **versamento entro il 31.3.2023 di quanto dovuto o della prima rata**.

La regolarizzazione è preclusa qualora le violazioni siano state già contestate e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (quadro RW).

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

Adesione e definizione agevolata atti di accertamento - commi da 179 a 185

Sono state introdotte una forma di adesione agevolata e una definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

In sostanza, si possono definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate. Le condizioni per applicare l'agevolazione sono:

- gli atti non devono essere stati impugnati;
- non devono essere decorsi i termini per presentare ricorso.

Possono essere definiti:

- accertamenti con adesione relativi ad avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione non impugnati al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente ma entro il 31 marzo 2023;
- accertamenti con adesione realtivi a PVC consegnati entro il 31.3.2023;
- atti di accertamento con adesione relativi a inviti a comparire notificati entro il 31.3.2023.

Sono previste **sanzioni ridotte**, da 1/3 a **1/18** del minimo previsto dalla legge.

La medesima riduzione di sanzione a 1/18 si applica anche alla **definizione in acquiescenza**.

In particolare si possono definire in acquiescenza

- avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023;
- atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023.

Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione, possono essere **rateizzate** in un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della presente definizione agevolata sono demandate ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Definizione agevolata liti fiscali pendenti - commi da 186 a 205

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del **1° gennaio 2023**, possono essere definite, a domanda da presentare **entro il 30.06.2023** con il **pagamento di un importo parziale del valore della controversia entro la data di presentazione dell'apposita domanda (30 giugno 2023)**.

Il valore della controversia corrisponde, salvo casi particolari, all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.

L'importo parziale del valore della controversia risulta essere commisurato al grado di giudizio in cui si trova la medesima ed alla soccombenza o meno dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima pronuncia giurisprudenziale.

È consentito rateizzare quanto dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali per importi superiori a € 1.000. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale (oggi pari al 5%).

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

Conciliazione agevolata liti fiscali pendenti - commi da 206 a 212

In alternativa alla definizione agevolata di cui al punto precedente, è confermata la possibilità di conciliazione agevolata delle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti all'1.1.2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi.

In particolare è consentito definire i predetti atti tramite un accordo conciliativo ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92, entro il 30.6.2023, con il pagamento delle **sanzioni ridotte a 1/18 del minimo** degli interessi ed eventuali accessori.

Le somme dovute devono essere versate, senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. È consentito rateizzare quanto dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione - commi da 213 a 218

In alternativa alla definizione agevolata relativa alle liti fiscali pendenti (commi 186-205), è confermata la possibilità di rinunciare entro il 30.6.2023 al ricorso e a tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetti atti impositivi.

È richiesta la sottoscrizione di un accordo tra le parti ed il pagamento delle somme dovute con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo entro 20 giorni dall'accordo.

Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitori - commi da 219 e 221

É confermata, relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione, tramite versamento integrale della sola imposta, dell'omesso o insufficiente versamento delle somme (scadute al 1° gennaio 2023) dovute a seguito di alcuni istituti definitori, quali conciliazione, accertamento con adesione, acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e reclamo e mediazione. Al fine del **perfezionamento** della regolarizzazione in esame è richiesto il versamento di quanto dovuto in **unica soluzione** entro il 31.3.2023 ovvero in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo (prima rata entro il 31.3.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale (oggi pari al 5%).

Stralcio carichi fino a € 1.000 - commi da 213 a 218

È confermato, alla data del 31.3.2023, l'**annullamento automatico** dei debiti di **importo residuo**, **all'1.1.2023**, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Le disposizioni sulla rottamazione si applicano a tutti i contribuenti, anche non in possesso di partita IVA e riguarda debiti fiscali risultanti dai **singoli carichi** affidati all'Agente della riscossione, da parte delle **Amministrazioni statali, Agenzie fiscali ed Enti pubblici e previdenziali**, **nel periodo 2000 - 2015**.

Lo stralcio delle somme degli **altri enti** (quali, ad esempio, Regioni, Comuni, Province e le Casse di previdenza professionale) riguarda, in automatico, **solo** gli **interessi** affidati all'agente della Riscossione, gli interessi di mora e le **sanzioni**, mentre restano **dovuti** oltre alla **sorte capitale**, le **spese** per **procedure esecutive** e per la **notifica** della cartella di pagamento. Con riferimento, inoltre, alle partite aventi ad oggetto esclusivamente le sanzioni amministrative, incluse le multe stradali, lo stralcio riguarda unicamente gli interessi e le maggiorazioni. Ciò comporta che restano dovute la sanzione e le spese per procedure esecutive e per la notifica della cartella.

Definizione agevolata ruoli (rottamazione-quater) - commi da 231 a 251

É confermata l'introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater", con riferimento ai **carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022**. La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni**, **interessi (anche di mora)**, **somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio**, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e notifica della cartella di pagamento.

Restano **dovuti** la **sorte capitale**, il **costo di notifica** della cartella ed eventuali **spese** sostenute per **procedure esecutive.**

Per espressa previsione di legge, possono essere inclusi nella definizione agevolata anche gli affidamenti contenuti in tutte le precedenti edizioni della rottamazione, realizzandosi così a tutti gli effetti una sorta di **riapertura dei termini** nei riguardi dei **soggetti decaduti dalle sanatorie pregresse**.

La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc..), a fronte dell'adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

La definizione agevolata in esame **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- il recupero degli aiuti di Stato;
- le somme da condanna della Corte dei Conti;
- le sanzioni pecuniarie irrogate da autorità penali;
- le risorse proprie Ue e l'Iva all'importazione.

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante **un'apposita dichiarazione** da presentare **entro il 30.4.2023** utilizzando l'apposito modello.

Entro il 30.6.2023 l'Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione entro il 31.7.2023**;
- in un **massimo di 18 rate** di pari importo.

Sono ammessi alla definizione agevolata **anche** i **carichi** per i quali **pende un contenzioso.**

È **possibile** rottamare **somme comprese in dilazioni scadute**. Non è prevista alcuna condizione di ingresso, e dunque, ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, non occorre il previo pagamento delle rate scadute. È confermato che, con la trasmissione della domanda, sono **sospese** tutte le **rate in scadenza successivamente e fino al 31 luglio 2023**. È altresì disposto che, scaduto il termine del 31 luglio, le dilazioni pregresse sono revocate.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners –